

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Definizione di R.L.S.

(Art. 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”

R.L.S. - Diritti e Responsabilità

I diritti:

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha, sostanzialmente, quattro diritti fondamentali:

- ✓ diritto all'informazione;
- ✓ diritto alla formazione;
- ✓ diritto alla partecipazione;
- ✓ diritto al controllo.

La responsabilità:

Il D.Lgs. 81/08 non ha previsto alcuna specifica sanzione a carico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che gli R.L.S., in considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal Datore di Lavoro.

Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

(Art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

- 1) Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
 - a) **accede** ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è **consultato** preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - c) è **consultato** sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d) è **consultato** in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

- e) riceve le **informazioni** e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le **informazioni** provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una **formazione** adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) **promuove** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) **formula osservazioni** in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) **partecipa** alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) **fa proposte** in merito alla attività di prevenzione;
- n) **avverte** il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) **può fare ricorso alle autorità competenti** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

- 2) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
- 3) Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
- 4) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
- 5) I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dei lavoratori rispettivamente del Datore di Lavoro committente e delle Imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
- 6) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7) L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Quanti R.L.S.

(art. 47, comma 7, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il numero minimo dei R.L.S. è:

a) **1** per le aziende o unità produttive **sino a 200 lavoratori**;

b) **3** per le aziende o unità produttive **da 201 a 1.000 lavoratori**;

c) **6** per tutte le aziende o unità produttive **oltre i 1.000 lavoratori**. Aziende per le quali il numero dei R.L.S. aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Quale formazione

(art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il R.L.S. ha diritto ad una **formazione particolare** in materia di salute e sicurezza così come precisato dall'art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S. sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).

Tale formazione deve permettere al R.L.S. di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.

La **durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali**, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere **inferiore a 4 ore annue** per le Imprese che occupano **dai 15 ai 50 lavoratori** e a **8 ore annue** per le imprese che occupano **più di 50 lavoratori** (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008).

La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l'orario di lavoro e **non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori** (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008).

Riunione periodica

(art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
 - a. il Datore di Lavoro o un suo rappresentante;
 - b. il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
 - c. il medico competente, ove nominato;
 - d. il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
 - a. il **documento di valutazione dei rischi**;
 - b. l'**andamento degli infortuni e delle malattie professionali** e della **sorveglianza sanitaria**;
 - c. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei **dispositivi di protezione individuale**;
 - d. i programmi di **informazione e formazione dei dirigenti**, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
 - a. codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
 - b. obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Como, 19 marzo 2015